

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1798

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 22 ottobre 1987 (Stampato n. 378)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**COVI, CASOLI, ACONI, AGNELLI ARDUINO, COLETTA, CUTRERA,
DIPAOLA, FOGU, GEROSA, GUALTIERI, GUIZZI, MANCIA, MA-
RIOTTI, MARNIGA, MERAVIGLIA, PERRICONE, PUTIGNANO,
RIGO, VALIANI, ZANELLA**

Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in
materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei
casi di separazione personale dei coniugi

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 ottobre 1987*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 710 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 710. — (*Modificabilità dei provvedimenti del tribunale*). — Le parti possono sempre chiedere, con la forma del procedimento camerale, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella sentenza di separazione.

Il tribunale deve sentire le parti e per l'assunzione dei mezzi di prova può delegare uno dei suoi componenti ».